



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25/02/2011

=====

ADDI' 25/02/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: CIOCCHETTI

DELIBERAZIONE N. 68

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 concernente "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo") e successive modifiche".

68 25 FEB. 2011 *mc*

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 concernente "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo") e successive modifiche".

LA GIUNTA REGIONALE

proposta dell'Assessore alle Attività produttive e Politiche dei rifiuti

- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la legge regionale n. 6/2001;
- VISTO il Regolamento Regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 06/09/2002;
- VISTA la legge regionale n. 17/2004;

RAVVISATA la necessità di modificare la legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 avente ad oggetto: "Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche;

VISTO il testo della proposta di legge regionale formulato dalla Direzione Regionale Attività della Presidenza - Area Attività Normativa in collegamento con la Direzione Regionale competente in materia;

CONSIDERATO che la proposta di legge regionale concernente "Modifiche alla legge regionale. 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 concernente "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo") e successive modifiche" si propone di integrare, riformare e valorizzare la normativa vigente non più attuale ed, inoltre, vuole rappresentare per l'utente, uno strumento normativo di più facile consultazione;

VISTA la relazione dell'Assessore alle Attività produttive e Politiche dei rifiuti;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità,

DELIBERA

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 concernente "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo") e successive modifiche", che consta di n. 3 articoli e di una relazione che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 concernente “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”) e successive modifiche.”



Two handwritten signatures in black ink, located in the lower right quadrant of the page. The first signature is larger and more complex, while the second is smaller and more stylized.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 "Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)" e successive modifiche.)

1. All'articolo 12 della l.r. 17/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 le parole: "non superiore a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a sette anni";

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6 bis. Il comune può autorizzare un secondo ampliamento delle attività estrattive in corso per un massimo di due anni, previa indizione della conferenza di servizi di cui all'articolo 8, comma 10, e dopo aver acquisito il parere della CRC, al solo fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale e nel caso in cui sussistano specifiche esigenze di salvaguardia dei livelli occupazionali indicate nell'apposita domanda presentata dal soggetto interessato secondo le modalità previste nel regolamento regionale di cui all'articolo 7."



Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Art. 2

(Modifica all'articolo 25 della legge regionale n. 17 del 2004)

1. L'articolo 25 della l.r. 17/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 25

(Cessazione dell'attività estrattiva)

1. In caso di attività di ricerca di materiali di cava e torbiera e di coltivazione di cava e torbiera in assenza di autorizzazione, il comune dispone la cessazione dell'attività estrattiva ed ordina al trasgressore il recupero e la sistemazione dell'area interessata.

2. Se il trasgressore non adempie a quanto prescritto al comma 1, provvede il comune con rivalsa delle spese a suo carico. Il proprietario dell'area in cui è stata svolta l'attività estrattiva è responsabile in solido con il trasgressore, ove non provi che l'attività stessa è avvenuta contro la sua volontà.

3. Il comune segnala all'autorità giudiziaria l'avvenuta attività di ricerca o di coltivazione di cava o torbiera in assenza di autorizzazione.”.



RE

[Handwritten signatures]

Art. 3

(Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 17 del 2004)

1. L'articolo 34 della l.r. 17/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 34


(Proroga delle autorizzazioni in scadenza)

1. Al solo fine di completare il piano di coltivazione e di recupero ambientale, il comune competente, previo parere della CRC, proroga, per un periodo non superiore a sette anni, l'autorizzazione per l'attività di coltivazione in scadenza in data antecedente alla data di approvazione dei PTPG adeguati ai sensi dell'articolo 10.

2. Al solo fine di completare il piano di coltivazione e di recupero ambientale, il comune competente, previo parere della CRC, proroga, per un periodo non superiore a due anni, l'autorizzazione per l'ampliamento dell'attività di coltivazione di cava e torbiera in scadenza in data antecedente alla data di approvazione dei PTPG adeguati ai sensi dell'articolo 10.

3. Le proroghe di cui ai commi 1 e 2 sono richieste dal titolare dell'autorizzazione almeno tre mesi prima della scadenza dell'autorizzazione stessa, presentando la documentazione appositamente disciplinata dal regolamento regionale di cui all'articolo 7.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si osservano le disposizioni dei precedenti capi, in quanto compatibili.”.



Three handwritten signatures in black ink, located in the bottom right corner of the page.

A single handwritten signature in black ink, located in the bottom left corner of the page.



Prot. n. 1084/SP

ALLEG. alla DELIB. N. 68/11
25 FEB. 2011
DEL

RELAZIONE

“Proposta di legge regionale concernente “modifiche alla L.R. 06 Dicembre 2004, n. 17 (“Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 concernente Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”) e successive modifiche”.

La legge regionale 6 Dicembre 2004, n. 17, ha disciplinato in modo organico, le attività estrattive nella Regione Lazio ed è stata più volte aggiornata per adeguarla alle esigenze del settore. Tale normativa, però, mostra particolari criticità relativamente alla corretta interpretazione di quegli articoli che disciplinano l'istituto della “proroga” e dello “ampliamento” delle attività di cava attualmente in esercizio.

Per quanto concerne la proroga si evidenzia che tutte le attività di cava autorizzate negli anni 85 - 87 sono giunte a scadenza nel 2005 - 2007 e ad oggi continuano il loro esercizio in funzione dell'autorizzazione di proroga per 5 anni, così come specificatamente previsto dall'art. 34 della legge in argomento.

Alla luce di quanto detto, ne consegue che le indicate autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento delle attività estrattive vengono definitivamente a scadere ipso iure nel 2010 - 2012 ovvero al termine dei cinque anni concessi .

Si rende opportuno nel più breve tempo possibile, aggiornare l'intero testo della legge, per renderlo maggiormente compatibile con il principio di congruità e adeguatezza e a risolvere il problema delle scadenze.



 **Pietro Di Paoloantonio**  